



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Servizi Interni

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
(art. 125 - commi 6 e 10 - del D.Lgs. 163/2006)**

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 30 del 30/06/2010

Pubblicato all'Albo Provinciale dal 02/07/2010 al 18/07/2010 (n° 20934 Reg.)

In vigore dal 19 luglio 2010

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

Art. 4 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

Art. 5 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

Art. 6 – Adozione provvedimenti

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione Provinciale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125¹ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. provvede ad eseguire in economia, secondo le norme del presente Regolamento, tutte quelle attività e servizi che abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia dei risultati, le normali procedure di contrattazione con i terzi.
2. Le attività e i servizi di cui al comma precedente consistono in lavori, provviste e prestazioni varie individuati nel successivo art. 3. Con il termine "provviste" devono intendersi tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dalla Provincia di Lodi e disciplinati dal presente Regolamento.

¹ **D.Lgs. 12/4/2006 n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia. (art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
 - b) manutenzione di opere o di impianti ⁽²²²⁾;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro ⁽²²³⁾ per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro ⁽²²⁴⁾ per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

(222) Lettera così modificata dalla lettera *dd*) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(223) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(224) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto, ove possibile, per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, da individuarsi a cura del Dirigente competente.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori eseguibili in economia devono riferirsi alle seguenti categorie generali:
 - a) Manutenzione, adeguamento tecnologico e riparazione di opere e impianti;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'acquisizione in economia di beni e servizi, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è sempre consentita anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.
3. Ai sensi di quanto disposto dai commi 6 e 10 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vengono individuate le seguenti tipologie di lavori, servizi e forniture eseguibili in economia:

3.1) Forniture e servizi

1)	Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
2)	Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
3)	Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
4)	Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.
5)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
6)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori
7)	Acquisto di materiali di cancelleria, e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio
8)	Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori
9)	Fornitura distributori automatici di alimenti e bevande
10)	Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne
11)	Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo
12)	Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento
13)	Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia
14)	Acquisto di materiale di ferramenta
15)	Acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento
16)	Acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
17)	Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche
18)	Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali
19)	Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico (quali ad es.: piantine, terricciati, fitofarmaci, vasi, pali di sostegno, reti, ecc.) occorrenti per la delimitazione di aree di rilevanza ambientale e faunistico-venatoria, per lo svolgimento delle attività di recupero e manutenzione dell'ambiente naturale, per il disinquinamento delle acque e per la prevenzione dei danni da fauna
20)	Acquisto di armi e munizioni e materiale di consumo (quale ad es: esche, cloroformio, ecc.), per l'espletamento delle attività degli agenti ittico-venatori
21)	Acquisto di materiale, attrezzature, animali e servizi per attività di ripopolamento e gestione fauna
22)	Servizi legali e notarili
23)	Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
24)	Servizio di lavanderia
25)	Servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi
26)	Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà provinciale

	dichiarati "fuori uso"
27)	Servizi di pulizia e igienizzazione
28)	Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali
29)	Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici
30)	Servizi di valutazione del patrimonio di proprietà provinciale o in uso alla Provincia;
31)	Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati
32)	Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax
33)	Spese per utenze (energia elettrica, acqua e gas)
34)	Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale
35)	Servizi di comunicazione e informazione
36)	Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
37)	Servizi di interpretariato e traduzione
38)	Servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto di buoni pasto
39)	Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari
40)	Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori
41)	Spese per servizi, software, beni e canoni informatici
42)	Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione
43)	Servizi allestimento e gestione mostre
44)	Servizi di formazione professionale
45)	Servizi di catalogazione e informazione turistica
46)	Servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione
47)	Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro
48)	Servizi connessi all'espletamento di concorsi, comprese le eventuali prove di preselezione
49)	Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale
50)	Abbonamento a servizi di consulenza
51)	Servizi di Ingegneria e Architettura (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) solo entro il limite di € 20.000=
52)	Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici
53)	Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche
54)	Servizi per la vigilanza e la custodia di aree ed edifici di competenza della Provincia
55)	Servizi di rilievo e monitoraggio dell'utilizzazione del trasporto pubblico
56)	Servizi di manutenzione di attrezzature per movimentazione all'interno degli imbarchi fluviali
57)	Spese di rappresentanza: <ul style="list-style-type: none"> • per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche

	<p>rappresentative di enti o istituzioni, quando viene interessata la Provincia come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gemellaggi con comunità estere o locali; • per attività promozionali all'estero svolte da amministratori locali, previa autorizzazione agli amministratori del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio attestante la conformità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'ente o diretta attestazione nel caso vi partecipino il Presidente dell'Ente o il Presidente del Consiglio.
58)	Spese per partecipazione degli amministratori a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente
59)	Servizi di gestione impianti tecnologici di vario genere necessari alla funzionalità delle infrastrutture di competenza provinciale
60)	Indagini geognostiche, accertamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione

3.2) Lavori

61)	<p>manutenzioni e riparazioni, compreso l'acquisto di materiali e oggetti necessari per la loro esecuzione, per la sicurezza delle strade e ciclabili o comunque per esigenze di viabilità quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ manti di usura del piano viabile; ▪ sovrastrutture stradali e pavimentazioni; ▪ corpo stradale nelle sue varie parti; ▪ opere d'arte, di presidio e di difesa; ▪ fossi, canali, alvei e relativi manufatti; ▪ opere in verde e di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica ambientale; ▪ barriere, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale; ▪ fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze del demanio stradale; ▪ pulizia dei piani viabili; ▪ sgombero della neve e di materiali franati; ▪ consolidamento e bonifica di pendii; ▪ rimozione di massi pericolanti o di qualsiasi tipo di ingombro o pericolo sulle strade ▪ impermeabilizzazione di manufatti; ▪ giunti tra gli impalcati, apparecchi di appoggio e manufatti in genere; ▪ sistemazioni accessi ed opere per assicurare la continuità alle proprietà interessate da espropri; ▪ demolizione e sistemazione di immobili interessati da espropri; ▪ impianti radio-telefonici, elettrici, idraulici, irrigui e di ventilazione.
62)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà provinciale con i relativi impianti, infissi e manufatti
63)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione e di stabili di proprietà provinciale con i relativi impianti, infissi, strutture e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario
64)	Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti

65)	Riparazioni straordinarie degli edifici demaniali e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda
66)	Lavori di manutenzione e ripristino di ambienti naturali, tutela zone umide e pulizia corpi idrici
67)	Lavori di imboschimento, realizzazione sistemi verdi, opere di sistemazione idraulica, di ingegneria naturalistica, attrezzature per la fruizione, manutenzione del verde fruibile e relative dotazioni
68)	Lavori di posizionamento, manutenzione e rimozione strumentazione per rilevazione traffico
69)	lavori complementari ad opere già realizzate

Art. 4 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a €. 200.000=. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000=.
2. Per i lavori di importo inferiore a €. 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a €. 40.000= e fino ad €. 200.000=, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.
4. Per i beni mobili e immobili e per gli interventi sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 42/2004² e s.m.i si applicano le disposizioni previste dall'art. 204, comma 4³, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 5 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a €. 211.000=. Tale

² **D.Lgs. 22/1/2004, n. 42** - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6/7/2002, n. 137

³ **D.Lgs. 12/4/2006 - n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione. (artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 30/2004)

Comma 4 - Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

soglia è soggetta ad essere adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28⁴ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del citato decreto.

2. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a €. 20.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, anche tramite il sistema on-line, di almeno cinque operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
4. Per i servizi e le forniture importo pari o superiore a €. 20.000= e fino alla soglia di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento delle forniture e servizi mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 6 – Adozione provvedimenti

1. Il ricorso all'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi è disposta con determinazione dirigenziale, in cui il dirigente, competente per materia, indica:
 - la modalità di affidamento degli interventi;
 - il responsabile del procedimento;
 - l'ammontare della spesa, nel rispetto dei limiti indicati nei precedenti artt. 4 e 5;
 - particolari clausole contrattuali relative all'affidamento (penali, cauzioni, ecc.).

⁴ **D.Lgs. 12/4/2006 – n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 28. *Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.* (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro ⁽⁵³⁾, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro ⁽⁵⁴⁾;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro ⁽⁵⁵⁾ per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

(53) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(54) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(55) L'importo di «5.278.000 euro» è da intendersi sostituito con «4.845.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le provviste ed i servizi disciplinati da altri Regolamenti provinciali, entro i limiti di spesa dagli stessi indicati. Sono altresì esclusi i lavori d’urgenza e di somma urgenza che trovano la propria disciplina nelle disposizioni degli artt. 146⁵ e 147⁶ del D.P.R. 554/1999, dell’art. 57⁷ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 191⁸ del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

⁵ **D.P.R. 21/12/1999 n. 554** - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

Art. 146. Lavori d’urgenza.

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

⁶ **D.P.R. 21/12/1999 n. 554** - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.

Art. 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.

⁷ **Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.** (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
 - a) qualora, in esito all’esperienza di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - i.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
 - b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto

aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28⁽¹¹⁶⁾.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

(116) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

⁸ **D.Lgs. 18/8/2000 n. 267** - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Art. 191. *Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.*

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.